(N. 29-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 agosto 1953 (V. *Stampato N.* **70**)

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 AGOSTO 1953

Comunicata alla Presidenza il 26 agosto 1953

Proroga al 31 ottobre 1953 del termine stabilito con la legge 28 giugno 1953, n. 462, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1953-54.

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di assicurare il funzionamento dell'Amministrazione dello Stato indusse il Parlamento che si è convocato alla vigilia dello scadere dell'anno finanziario 1952-53 ad accordare al Governo l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1953-1954, per il primo bimestre e cioè fino al 31 agosto 1953.

Fu così emanata la legge 28 giugno 1953, n. 462. Poichè si sperava, anzi appariva quasi certo che si potesse in breve tempo risolvere la crisi governativa allora appena apertasi, e che col nuovo Governo si potesse iniziare la discussione dei bilanci ancora ai primi del mese di luglio, l'esercizio provvisorio fu limitato, come si è detto, al 31 agosto 1953.

Ma note vicende politiche hanno protratto la crisi molto più a lungo di quello che non fosse previsto, ed ora la scadenza del 31 agosto è imminente senza che si sia giunti alla approvazione, da parte dei due rami del Parlamento, neppure del bilancio del Ministero

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000)

del tesoro. Le stesse ragioni tecniche perciò che hanno imposto l'emanazione della legge 28 giugno 1953, n. 462, impongono che sia accordata la proroga del termine ai 31 ottobre 1953 termine oltre il quale non sarebbe in ogni modo consentito protrarre l'esercizio provvisorio poichè lo vieta l'articolo 81, primo capoverso, della Costituzione della Repubblica.

Poichè il Parlamento sta per accingersi alla discussione dei bilanci, è evidente che il regime provvisorio verrà a cessare per i singoli Ministeri con l'entrata in vigore della legge di approvazione dei bilanci di previsione relativi.

La necessità per il funzionamento della Amministrazione dello Stato, della proroga dell'esercizio provvisorio non può essere, nelle contingenze attuali, discussa: perciò la Commissione vi propone la approvazione del disegno di legge relativo, così come approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 agosto 1953, ossia nel testo modificato dalla Camera dei deputati stessa, poichè l'esercizio provvisorio viene concesso per il progetto di bilancio presentato alla Assemblea legislativa il 19 agosto 1953, con le modifiche cioè relative alla soppressione del bilancio del Ministero dell'Africa italiana.

La Commissione si augura però che in futuro se i bilanci e la relazione sulla situazione economica della Nazione saranno sempre presentati, come quest'anno, regolarmente, il Parlamento abbia modo di dedicarsi alla relativa discussione con il necessario approfondimento e la necessaria ampiezza prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

TRABUCCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54, già autorizzato fino al 31 agosto 1953 con la legge 28 giugno 1953, n. 462, è ulteriormente consentito fino al 31 ottobre 1953, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 19 agosto 1953.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° settembre 1953.